



Roma, 27 gennaio 2022

Alla dottoressa Cosima DI STANI
Prefetto di Messina
protocollo.preme@pec.interno.it

Al dottor Gennaro CAPOLUONGO
Questore di Messina
ammin.quest.me@pecps.poliziadistato.it

Allegati: 2 (due)

- a. Nota 63759 del Prefetto di Potenza del 30.12.2021;
- b. Nota 1199 del Questore di Matera dell'11.1.2022;

Oggetto: Certificato medico per il rilascio o il rinnovo del porto di armi

- Rife. : a. PEC del 10 febbraio 2021;
b. PEC del 06 dicembre 2021;

Invio la presente nella mia qualità di Presidente della Società Italiana Medicina Certificativa, associazione di carattere scientifico e professionale che riunisce medici che svolgono le attività di accertamento dei requisiti psicofisici necessari ad ottenere, tra l'altro, l'idoneità psicofisica alla detenzione e al porto d'armi.

Tale lettera rinnova quanto richiesto con le comunicazioni pec in riferimento, cui ad oggi non è stato dato ancora riscontro.

Le scrivo in quanto un nostro associato ci ha rappresentato che le certificazioni mediche di idoneità al porto d'armi, redatte ai sensi del Decreto del Ministero della Sanità del 28 aprile 1998, non sono accolte nel territorio oggetto della Vostra giurisdizione perché queste sono state rilasciate senza la preventiva acquisizione di referti specialistici e di laboratorio.

Il richiamato DM 28 aprile 1998, non prevede per il rilascio della certificazione medica di idoneità al porto d'armi l'acquisizione preventiva da parte del medico accertatore di valutazioni specialistiche o di laboratorio; tale norma all'art. 3 prevede invece, che il *“il richiedente, sottoponendosi agli accertamenti, è tenuto a presentare un certificato anamnestico, da compilarsi secondo il modello di cui all'allegato 1), rilasciato dal medico di fiducia di cui all'art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, di data non anteriore a tre mesi”*. Lo stesso art. 3 prevede inoltre che il *“medico certificatore prescriverà tutti gli ulteriori specifici accertamenti che riterrà necessari, da effettuarsi presso strutture sanitarie pubbliche”*.

Il legislatore quindi, lascia chiaramente al medico di fiducia, che ha ben note le condizioni psicofisiche del suo assistito, la prescrizione di eventuali accertamenti specialistici e di laboratorio al fine del rilascio del certificato anamnestico da consegnare al medico certificatore; quest'ultimo, sulla base delle sue valutazioni cliniche e anamnestiche, ha la facoltà di prescrivere o meno gli eventuali ulteriori accertamenti clinici e strumentali ritenuti necessari. Qualora ritenesse sufficiente quanto contenuto nel certificato anamnestico e quanto accertato con la visita medica cui sottopone il richiedente la licenza per il porto d'armi, nessun accertamento ulteriore deve essere prescritto.

Tale lettura è stata recentemente confermata dalla Prefettura e dalla Questura di Matera, nei quali territori di giurisdizione erano state segnalate analoghe anomalie. Si vedano le note allegate alla presente.

Appare pertanto a noi evidente, che la richiesta da Voi avanzata di prevedere per il rilascio della certificazione dell'idoneità psicofisica alla detenzione o al porto d'armi la preventiva acquisizione di referti specialistici e di laboratorio, sia in palese contrasto con il dettato normativo, trasformando arbitrariamente la facoltà prevista dal legislatore in un obbligo.

Alla luce di quanto sopra esposto, al fine di comprendere le ragioni per cui le certificazioni di idoneità psicofisica al porto d'armi rilasciate dai medici accertatori vengono accolte solo dopo l'acquisizione di referti specialistici e di laboratorio, si chiede di indicare a questa società medico scientifica i riferimenti, regolamentari o giurisprudenziali che giustifichino tale richiesta.

Confidando nel Vostro cortese riscontro chiarificatore, vogliate gradire i miei più cordiali saluti

Il Presidente
Angelo Casuccio

